

ALLEGATO A



COMUNE DI PIZZO
(Provincia di Vibo Valentia)

Prot. N. 5/2004

L'anno DUEMILAQUATTRO il giorno 14 del mese di LUGLIO alle ore 13.30 tra la D.ssa SCORDAMAGLIA Isabella, nata a Vibo Valentia il 29.10.1959 nella qualità di responsabile del settore Socio-Culturale del Comune di Pizzo codice fiscale n. 00327770798, e il Dott. PAGNOTTA Giuseppe nella qualità di presidente dell'Associazione Culturale Gioacchino MURAT Onlus codice fiscale n. 02521880795

si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

Premesso che:

- in data 11/08/91 è stata approvata la legge-quadro n. 266 del 1991 sul Volontariato che valorizza il volontariato associato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato;
- in data 14/10/93 è stato convertito nella legge n. 4 del 1993 il decreto legge n. 433 del 1992 che all'art. 3 prevede la possibilità per il Ministero per i Beni Culturali di stipulare con le Organizzazioni di Volontariato, aventi finalità culturali, le convenzioni di cui all'art. 7 della legge 11/08/91 n. 266;

considerato che l'Amministrazione ha sentito le organizzazioni sindacali, ai sensi del comma uno del citato art. 3 della legge n. 4 del 1993;

Articolo 1. (premesse)

- che con protocollo d'Intesa ratificato con Delibere sia della Giunta Municipale di Pizzo n. 185 del 13/11/2002 Prot. n. 20202 del 19/11/2002 e della Giunta Amministrativa della Provincia di Vibo Valentia n. 414 del 28/11/2002 l'Associazione Murat si assumeva l'onere di contribuire attraverso tutta una serie di obblighi alla fondazione e conseguente gestione culturale del Museo Provinciale Murattiano di Pizzo;
- che grazie ad un contributo dell'Assessorato Provinciale alla Cultura nella persona del Dott. Giuseppe Ceravolo provvedeva altresì a dotare il costituendo Museo di n. 2 librerie contenenti

libri sul periodo Murattiano e su quello Napoleonico, oltre che svariati altri libri sulla storia della Calabria;

- che sempre grazie al suindicato contributo dotava il costituendo Museo di n. 1 scrivania, n. 1 console/tavolo più svariate sedie in legno massiccio;
- che dotava a proprie spese il Museo di documenti e quadri sia originali che in copia, attinenti la tragedia murattiana, in modo tale che in data 8 maggio 2003 lo stesso è stato ufficialmente inaugurato.

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Articolo 2 (contenuto della convenzione)

L'Associazione si impegna a prestare a titolo gratuito la propria collaborazione secondo le modalità previste dai successivi articoli 3, 4 e 5 e secondo il programma allegato alla presente convenzione. La collaborazione sarà offerta da operatori volontari, inseriti in un apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni.

Articolo 3 (assicurazione e rimborso spese)

L'Associazione garantisce che i propri aderenti sono forniti di copertura assicurativa in relazione all'esercizio delle attività di cui al presente atto.

Articolo 4 (Ambiti dell'attività)

L'attività d'intervento degli operatori volontari riguarderà:

l'assistenza a compiti di sorveglianza, vigilanza, presidio delle sale espositive, accoglienza e informazioni al pubblico, attività didattiche finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico-storico, supporto alla sistemazione degli archivi fotografici, di materiali archeologici e delle schede tecniche nonché accessionamento, collocazione, inventariazione e catalogazione di materiale librario e archivistico, informazioni bibliografiche, distribuzione, prestito, fotoriproduzione ed ogni altra attività compatibile con i fini solidaristici.

Nello svolgimento di tali attività il numero degli operatori volontari non potrà superare, in via ordinaria, quello dei lavoratori dipendenti in servizio. Tale rapporto potrà essere superato solo nel caso di attività straordinarie (mostre, manifestazioni, eventi).

Articolo 5 (Procedure di svolgimento dell'attività)

Gli operatori volontari, nell'esercizio delle loro prestazioni, procedono alla registrazione della presenza e delle attività in apposito verbale, da conservare aggiornato nella sede ove tali attività vengono svolte.

Il coordinatore dei volontari è responsabile del funzionamento dei servizi di volontariato ed è tenuto ad operare in stretta collaborazione con il responsabile della struttura in cui opera. Gli operatori comunque sono tenuti al rispetto e alla ottemperanza delle norme statutarie e del regolamento dell'organizzazione di volontariato.



Per l'attività didattica è demandato alle Direzioni delle singole strutture l'articolazione del programma da concordare con l'Associazione.

Articolo 6 (luogo dell'esecuzione)

Il servizio dovrà essere prestato presso le sedi di seguito specificate con l'impiego dei volontari indicati nell'allegato A:

Sedi

Castello di Pizzo

Chiesetta di Piedigrotta

Resta facoltà dell'Amministrazione concordare con l'Associazione una diversa articolazione del servizio tra le sedi indicate, in caso di comprovata necessità.

Articolo 7 (natura del rapporto)

Gli operatori volontari svolgono l'attività di collaborazione alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale a titolo gratuito e pertanto né ad essi né all'Associazione è dovuto alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

L'Associazione concorderà con i responsabili delle strutture tutti i piani di lavoro, le attività ed i servizi, che dovranno essere, comunque, consoni agli obiettivi e tali da garantire il buon funzionamento dei servizi stessi.

Tali piani saranno sottoposti a periodiche verifiche e aggiornamenti.

Nello svolgimento del servizio gli operatori si atterranno alle indicazioni concordate con i responsabili delle strutture, con modalità organizzative definite in piena autonomia dall'Associazione medesima.

L'attività dei volontari non potrà in nessun modo configurarsi come sostitutiva di personale dipendente.

Ai dipendenti dell'amministrazione comunale non è consentito espletare attività di volontariato in complessi della medesima amministrazione o, comunque, in favore della stessa.

Articolo 8 (rilascio attestati)

L'Amministrazione si impegna a rilasciare, a richiesta dell'Associazione, attestati relativi all'attività svolta dai singoli volontari e concorda che, qualora tali attività diano luogo a pubblicazioni di qualunque tipo, debba essere specificatamente indicato il contributo dei singoli operatori e dell'Associazione a cui fanno capo.

Articolo 9 (professionalità dei volontari)




Il servizio disciplinato dalla presente convenzione verrà condotto, con la supervisione dell'incaricato dell'Amministrazione, da operatori volontari designati dalla Associazione che s'impegna a garantire che la professionalità degli stessi sia adeguata alle funzioni da svolgere in relazione alle strutture nelle quali essi devono operare.

Gli operatori volontari non devono avere subito condanne per delitto non colposo né avere procedimenti penali in corso per analoghi reati.

Articolo 10 (tesserino di riconoscimento)

L'Amministrazione provvederà, per ogni operatore utilizzato nel servizio, al rilascio di apposito tesserino personale di riconoscimento recante la dizione "Operatore volontario per la valorizzazione del patrimonio artistico", al fine di consentire, nell'esercizio delle funzioni, un'immediata identificazione.

Al fine del rilascio del suddetto tesserino, il legale rappresentante dell'Associazione deve comunicare all'Amministrazione le generalità complete delle persone impegnate nelle attività disciplinate dalla presente convenzione.



Articolo 11 (norme di comportamento)

Gli operatori volontari sono tenuti, nell'espletare l'attività disciplinata dalla presente convenzione, a comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché consoni al comune senso della civica educazione e devono sempre risultare decorosi nell'abbigliamento e nell'immagine della propria persona.

L'Associazione è tenuta a garantire l'idoneità al servizio degli operatori prescelti e la correttezza dei comportamenti, nel rispetto dei diritti dell'utenza, sulla base delle indicazioni contenute nella presente convenzione e delle eventuali direttive specifiche fornite in proposito dall'amministrazione.

Agli operatori volontari non è consentito lasciare la postazione assegnata per motivi personali, salvo contestuale sostituzione, e non è consentito ricevere visite, salvo casi eccezionali né utilizzare il telefono, se non in caso di necessità.

Gli operatori sono tenuti a segnalare tempestivamente ai responsabili della struttura qualsiasi situazione di emergenza, così come gli inconvenienti riscontrati nel servizio.

Deve, comunque, essere garantita una stretta collaborazione ed assistenza nello svolgimento dei servizi specifici tra i funzionari responsabili dell'Amministrazione ed il coordinatore dell'Associazione.

Nel caso di accertate violazioni di quanto disposto dal presente articolo, con riferimento particolare ad eventuali abusi della qualifica di operatore volontario, l'amministrazione provvederà all'immediato ritiro del tesserino di riconoscimento all'operatore interessato.



Articolo 12 (attività di vigilanza)

L'Amministrazione vigila sul rispetto di quanto è stabilito nella convenzione e, a tal fine, può disporre in qualsiasi momento l'effettuazione di visite ispettive per verificare la corretta erogazione e l'efficacia delle prestazioni previste.

I risultati di tale attività devono essere tempestivamente segnalati al coordinatore dell'Associazione per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Articolo 13 (durata della convenzione)

La presente convenzione ha la durata di anni 7 a partire dalla data di sottoscrizione e può essere prorogata, modificata o integrata per concorde volontà delle parti.

Sottoscrizione

D.ssa Isabella SCORDAMAGLIA

Isabella Scordamaglia
[Signature]

Dott. Giuseppe PAGNOTTA



[Signature]

[Signature]

